Digitized by Google

TESI

CHE

MASSIMILIANO AMBROSI

DI PELLIZZANO NEL TRENTINO

SI PROPONE DIFENDERE NELLA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

NELL' IMP. REGIA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

nel Maggio 1858.

PADOVA

TIPOGRAFIA BIANCHI

1858

Digitized by Google

410

Digitized by Google

DIRITTO NATURALE, E DIRITTO CRIMINALE AUSTRIACO.

1. La dottrina *dello Stato di natura,* introdotta ad oggetto di ricercare i fondamenti del Diritto, è inammissibile.

2. Anche pel Diritto Naturale compete all'uomo la facoltà di fare disposizioni di ultima volontà.

3. Il diritto di punire trova il suo fondamento nella difesa dovuta agli ordini sociali.

4. Dallo spirito dei § 502, 503 del Codice Penale Austriaco emerge, non essere contravvenzione l'adulterio commesso da un conjuge legalmente separato di letto e mensa.

STATISTICA.

5. La Statistica, come ogni altro genere di letteratura, è nata in Italia, e ne' viaggiatori ed ambasciatori veneti ne troviamo i primi germi.

6. L'anagrafi quinquennale è la più opportuna, e soddisfa pienamente ai bisogni statistici.

7. Fra le provincie austriache, la Lombardia è quella, che offre in generale le condizioni statistiche più favorevoli, e il libro di Stefano Jacini sulla proprietà fondiaria offre preziosi dati sulle medesime.

8. La strada ferrata da Verona a Bolzano stringerà viemmeglio gl' interessi del Trentino con quelli del regno Lombardo-Veneto.

Digitized by Google

9. Il confronto del movimento commerciale d'un paese tra un determinato anno e gli anni anteriori regolari, è assolutamente necessario a ben giudicare dello stato del commercio di quel paese.

EX JURE ECCLESIASTICO.

10. Bernardinum Ticinensem, Codicem Justinianaeum in sua collectione concinnanda imitatum fuisse eredimus.

11. Utraque potestas ecclesiastica et civilis est in genere suo suprema et independes.

12. In Ecclesia antiqua nemo ordinabatur nisi ad ministerium certae ecclesiae ex cujus proventibus sustentationem perciperet.

13. Patronatus ecclesiasticus a civili romano pluribus numeris differt.

14. Conditio servilis per se non constituit impedimentum dirimens, sed tunc tantummodo cum error conditionis intercesserit.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

15. L'antico Diritto Romano, come pure la costituzione di Roma, si fondamentavano sulla patria podestà, e sulla proprietà quiritaria.

16. Anche il possessore delle cose mobili poteva intentare l'*interdictum unde vi*.

17. Il minore può essere investito del feudo, ma non costretto al giuramento di fedeltà prima dell'età maggiore.

Digitized by Google

DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO E MARITTIMO.

18. Il miglior sistema per la composizione dei tribunali di commercio è l'ammettere agli stessi come giudici parte persone del ceto commerciale, e parte persone del ceto legale.

19. Le società anonime non si possono costituire a perpetuità.

20. Il cedente non è responsabile verso il cessionario per la solvibilità degli altri socj.

21. È giustizia che la legge non istabilisca limite all'interesse del danaro dato a cambio marittimo.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

22. Anche secondo il Diritto Civile Austriaco potrebbe, nel caso contemplato dal § 163, ammettersi l'eccezione del *congressus cum pluribus*.

23. Se il testamento scritto non può valere come tale, potrebbe tuttavia sussistere come nuncupativo, qualora sieno adempiute le formalità di questo.

24. Il deposito giudiziale, quantunque notificato al creditore, non porta gli stessi effetti della tradizione.

SCIENZE POLITICHE.

25. La scuola storica, iniziata da Nicolò Macchiavello, è quella che reca maggiori vantaggi sia alla scienza, sia alla pratica.

26. I sistemi penitenziarj sono utilissimi a procurare l emendazione dei condannati, e quindi alla società in generale.

Digitized by Google

414

27. Disputabile è l'intervento governativo nello stabilire il limite dell'usura.

PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE E NOTARIATO.

28. Non è sempre necessaria la denunzia della lite per conservare, in caso di soccombenza, l'azione d'indennità verso il terzo.

29. Anche in altri casi, oltrechè nel caso di morte di un testimonio, si può ammettere la parte producente la prova testimoniale a sostituire un altro testimonio a quello che venne a mancare.

30. È difetto più de' giudici che della legge, se la temerità e mala fede nelle contestazioni civili passano impunite.

31. Nella redazione dei documenti notarili l'uniformità dell'ordine e dello stile merita più lode che biasimo.

Digitized by Google

Digitized by Google